



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia

REGOLAMENTO PER LA SEGNALIZIONE DEGLI ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWING)

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia, di seguito OPI Perugia. Le disposizioni regolamentari non si applicano:

1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. «whistleblower» o «persona Segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione Pubblica di informazioni su violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- b. «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- c. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
- d. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
- e. «divulgazione Pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- f. «facilitatore»: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza va mantenuta riservata;
- g. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l'Ordine, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione Pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- h. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione Pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- i. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- j. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia

2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o Nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute Pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- k. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- l. «Ordine» oppure «Ente»: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia;
- m. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine;
- n. «Consiglio dell'Ordine»: Organo Direttivo dell'Ordine;
- o. «DPO»: Responsabile della Protezione dei Dati nominato dall'Ordine.

Art. 3 Soggetti tutelati

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in particolare:

- a) ai dipendenti dell'OPI di Perugia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) ai titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'OPI di Perugia;
- c) ai lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'OPI di Perugia;
- d) ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività nei confronti dell'OPI di Perugia.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico come sopra richiamato non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, co. 2 e co. 3, del D.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Art. 4 Segnalazione Interna

L'Ordine, sentite le Rappresentanze o le Organizzazioni Sindacali, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della documentazione collegata alla segnalazione. Il Soggetto interno all'Ordine responsabile della gestione delle segnalazioni ricevute è il RPCT, a ciò debitamente autorizzato sotto il profilo privacy.

Nel caso in cui la segnalazione - connotata come segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023- viene indirizzata ad un Soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al Segnalante. Invece, se la segnalazione non è connotata come "segnalazione ex D.Lgs. 24/2023", sarà trattata come segnalazione ordinaria.

A tal fine, le segnalazioni possono essere effettuate mediante il canale criptato messo a disposizione dalla piattaforma WhistleblowingPA, il cui portale è liberamente accessibile: dalla home page del sito web dell'Opi di Perugia attraverso il seguente link: www.opiperugia.it

La segnalazione si svolge rispondendo ad una serie di domande guidate; all'esito della compilazione, il Segnalante procede all'invio e riceve un codice numerico di 16 cifre, utile per accedere ulteriormente alla segnalazione, per verificare risposte, per interloquire con il soggetto preposto alla gestione della segnalazione.

I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del Segnalante e vengono automaticamente inoltrati al RPCT; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice numerico della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio. I dati identificativi del Segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT. Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

Art. 4 – bis Segnalazione Interna scritta mediante posta ordinaria

In alternativa alla previsione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, l'Opi di Perugia consente l'invio della segnalazione attraverso un modulo prestabilito e trasmesso mediante posta ordinaria.

La segnalazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, deve essere inserita in due buste chiuse, di cui la prima contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente alla copia del documento di riconoscimento, mentre la seconda deve contenere la segnalazione; entrambe le buste dovranno essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi la dicitura "Riservata al RPCT". Infine, la segnalazione dovrà essere protocollata in un registro separato da parte del gestore. Tutti i documenti cartacei riferiti alla segnalazione devono essere archiviati in contenitore chiusi a chiave il cui accesso è riservato esclusivamente al RPCT.

Art. 4 – ter Segnalazione Interna orale

L'Opi di Perugia non gestisce le segnalazioni interne svolte in forma orale in quanto modalità ritenuta di difficile configurazione e pertanto non sostenibile.

Art. 5 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere elementi utili per consentire le verifiche al RPCT quali:

- generalità del Segnalante;
- descrizione accurata e dettagliata dei fatti;
- riferimenti temporali alla commissione dei fatti;
- identificazione dell'autore dell'illecito o elementi utili a identificarlo;
- indicazione di altri soggetti che possono riferire sull'illecito.



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia

Non possono essere oggetto di segnalazione e, se ricevute non saranno trattate ai sensi del presente Regolamento:

- le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia;
- le fattispecie fondate su meri sospetti o voci.

Art. 6 Segnalazione anonima

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di comunicazioni anonime, considerato che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Fermo quanto stabilito precedentemente in questo Regolamento, l'OPI di Perugia si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Art. 7 Gestione della segnalazione interna

Il RPCT gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Il RPCT - entro 7 giorni dalla data di ricezione- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento; entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o - in mancanza dell'avviso di ricevimento- entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione fornisce riscontro alla segnalazione.

All'atto della ricezione, il RPCT ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e, se necessario, richiede chiarimenti e integrazioni al Segnalante e/o eventuali altri soggetti coinvolti, mediante la piattaforma utilizzata per la segnalazione.

In particolare, il RPCT:

- verifica che il Segnalante sia soggetto abilitato a presentare una segnalazione;
- procede ad archiviare la segnalazione in caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità.
- in caso di fumus dell'illecito, invece, procede alla valutazione analizzando nell'ordine:
 - a- se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite;
 - b- se la condotta attiene al contesto lavorativo;
 - c- se la condotta è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Successivamente il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e l'istruttoria necessaria, inclusa l'audizione del Segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

I motivi di archiviazione sono:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica;
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento.

Se invece il RPCT, svolta l'istruttoria, ritenga che la segnalazione sia fondata procede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti di competenza;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela dell'Opi di Perugia.

Art. 8 RPCT

Il RPCT non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali collegate alla segnalazione nè è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Opi di Perugia che siano in qualsiasi modo afferenti alla segnalazione.

Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta una sua responsabilità valutabile dall'Autorità competente.



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia

Il RPCT riporta - in forma anonima - le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 9 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 10 Segnalazione esterna tramite piattaforma Anac

Il Segnalante può procedere ad effettuare la segnalazione anche attraverso un canale esterno messo a disposizione da ANAC e disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il Segnalante ricorre al canale whistleblowing di ANAC solo se:

- a. nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b. abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 11 Gestione della segnalazione da parte di ANAC

L'ANAC, gestisce la segnalazione secondo quanto indicato dal *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24* adottato con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023.

Nello specifico, ANAC, ricevuta la segnalazione:

- a. avvisa il Segnalante del ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria del Segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- e. dà riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o in mancanza di detto avviso dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- f. comunica al Segnalante l'esito della segnalazione che può consistere nell'archiviazione oppure nella trasmissione alle autorità competenti.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni salvo le ipotesi di una sua responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione ai sensi del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e salvo quando non sia possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Senza l'espresso consenso del Segnalante non possono essere rivelate né la sua identità né altre informazioni da cui si questa possa evincere; a tale riservatezza sono tenuti tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

A tutela del Segnalante, l'Opi di Perugia si conforma alle seguenti misure:

- In caso di procedimenti penali conseguenti alla segnalazione, l'identità del Segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p. ;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia

- In caso di procedimento davanti alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria;
- In caso di procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

Art. 13 Divulgazione Pubblica

Il Segnalante può divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni rendendole di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante nel caso di pubblica divulgazione beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 14 Divieto di Ritorsione

L'Opi di Perugia non consente alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del Segnalante e attuata per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La suddetta tutela si applica se al momento della segnalazione il Segnalante:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere;
- se la segnalazione rientra nell'alveo degli illeciti segnalabili;
- se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione Pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia

9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di ritorsioni direttamente collegate alla segnalazione, il Segnalante e gli altri soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione Pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, anche al RPCT. Questi, valutata tempestivamente la sussistenza dell'addebito, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio Direttivo;
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta ferma e impregiudicata la facoltà del Segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Le tutele dalle ritorsioni non sono garantite se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di solo o colpa grave; in questo caso al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 15 sanzioni Anac

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, in caso di inadempimenti o violazione della normativa l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del Segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona Segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Art. 16 Responsabilità del Segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Art. 17 Protezione dei dati personali

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente procedura ed il canale di segnalazione interno sono sottoposti a revisione periodica per recepire modifiche e *best practice*. L'Ordine adotta e rende una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblower, pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al Segnalante in fase di presentazione della segnalazione -e svolge una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (c.d. DPIA).

Art. 18 Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'OPI di Perugia nella seduta del 24.01.2024 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale ed è messo a disposizione mediante Pubblicazione sul sito web dell'Opi di Perugia nella Sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali.



ORDINE DELLE
PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
PERUGIA
Protocollo N.2024-222-T3-
C1-OD88 del 05/02/2024